

Stazione appaltante

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE, GRUMO NEVANO, CRISPANO E
FRATTAMINORE

Municipio di Frattamaggiore NA
Piazza Umberto I, snc
80027 Frattamaggiore NA

protocollo n. 10099 del

Ente appaltante:



COMUNE DI FRATTAMINORE

Provincia di Napoli

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SETTE NEL COMUNE DI
FRATTAMINORE - 2° esperimento

CIG 74447523B3

RISPOSTE A QUESITI

Q 1) Trova applicazione l'art. 6 del C.C.N.L. fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ecc....;

R. Vedi art. 11 del capitolato speciale di appalto nonché allegato "F" al medesimo capitolato;

Q 2) La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell'operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?

R. No (vedi art. 31 del Capitolato speciale di appalto); vengono conferiti dall'operatore economico nei centri all'uopo individuati dalla stazione appaltante tramite apposite convenzioni

Q 3) I rifiuti solidi urbani ed organici dove vengono conferiti? E chi sostiene i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed organici.

R. Vengono conferiti presso impianti autorizzati dalla Regione Campania (attualmente SAPNA); i costi sono a carico dell'Ente appaltante;

Q 4) Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?

R. Attualmente il servizio viene svolto con i seguenti automezzi:

n. 3 autocompattatori di grossa portata 26 mc;

n. 4 gasoloni a vasca di capacità mc 3

n. 1 autovettura media cilindrata;

n. 1 automezzo con gru a ragno (1 volta a settimana)

n. 1 automezzo adatto a sollevare le benne e/o scarrabili dall'isola ecologica o da una qualsiasi parte del territorio (2 volte a settimana)

n. 1 automezzo furgonato

Q 5) Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta;

R. Vedi art. 8 del capitolato speciale di appalto

Q 6) Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto l'iscrizione dell'albo gestori ambientali.

Premesso

-che l'iscrizione all'albo gestori ambientali non viene richiesto ai fini della partecipazione alla procedura di gara avente ad oggetto i servizi di raccolta dei rifiuti nelle norme in materia di appalti pubblici tra cui il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs 57/2017 " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

-che il comma 10 dell'art.89 D.lgs 50/2016 sancisce "L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

-che l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Comma 5 sancisce " L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

-che Legge 7 agosto 2015, n. 124 art.4 permette il rilascio dell'iscrizione all'albo gestori ambientali entro 15 giorni dalla richiesta l'iscrizione

-che la scrivente ha già avviato attraverso la piattaforma elettronica l'iscrizione presso l'albo gestori nazionale ambientali

Visto quanto le norme sopra citate nonché il principio di proporzionalità e trasparenza sancito dal d.Lgs 50/2016 e s.m.i

Si chiede

a-E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio previa decadenza aggiudicazione ed incameramento polizza provvisoria

b-Secondo quale norma legislativa in materia di appalti pubblici viene richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara l'iscrizione all'albo gestori ambientali

R. Si conferma quanto risposto ad analogo, come del resto anche i precedenti, quesito rivolto durante lo svolgimento del primo esperimento della procedura di gara riguardante il medesimo servizio (prot. 7559 del 6.4.2017) e si aggiunge quanto segue.

Con comunicato del Presidente ANAC depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28.8.2017 è stato chiarito che *"In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell'articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità».*

Il disciplinare di gara è stato redatto in conformità del bando tipo, adottato dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22.11.2017, prevedente, fra l'altro, l'indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente nel caso di specie idoneità professionale prevista all'art. 83 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si richiamano inoltre al riguardo le sentenze n.1825/2017 e n.3679/2017 con le quali il Consiglio di Stato ha stabilito il principio per cui l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un requisito necessario ai fini della partecipazione alla gara e non semplicemente una condizione per l'esecuzione del contratto. Sempre per il Consiglio di Stato la suddetta iscrizione configura un requisito speciale di idoneità professionale e che comunque va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio. In particolare nella sentenza n.1825/2017 il Consiglio di Stato stabilisce: «Vero è che l'art.212 comma 5 D.Lgs. 152/2006 afferma che l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti "Ma si tratta di previsioni di un settore che disciplina la materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta *minus dicere quam volere*: è infatti solo l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara».

Si ribadisce infine che l'art. 212 D.Lgs. 152/2006 stabilisce che l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

In considerazione di quanto sopra, si conferma la previsione del disciplinare di gara che dispone l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, che deve essere posseduto alla data di scadenza del bando.

IL RUP
(Geom. Mario Cimmino)

Il Dirigente della C.U.C.
(Ing. Domenico Raimo)